

MANOVRA BIS La difesa del contribuente contro la disposizione che allunga i tempi delle verifiche

Iva, accertamenti da risarcire

Una richiesta di ristoro contro il raddoppio dei termini

DI STEFANO LOCONTE

Sul raddoppio dei termini nell'accertamento Iva l'unica difesa possibile è rappresentata dall'attacco, dando avvio a una azione giudiziaria di risarcimento danni nei confronti dello stato italiano per illecito comunitario. Questa, in estrema sintesi, l'unica soluzione possibile per tutti quei contribuenti che stanno per subire la notifica di avvisi di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria a causa dell'avenuta adesione al condono del 2002.

Infatti, entro il 31.12.2012, dopo l'ulteriore proroga di un anno che è stata concessa con l'ultima manovra finanziaria, potranno essere notificati gli accertamenti nei confronti degli oltre 900.000 contribuenti che avevano aderito alla sanatoria del 2002 ai fini Iva. Il combinato disposto della sentenza della Corte di giustizia Ue del luglio 2008 (in merito all'illegittimità del condono ai fini Iva) e della sentenza della Corte costituzionale n. 247 del luglio 2011 (in tema di raddoppio dei termini di accertamento in presenza di fattispecie avente rilevanza penale), unitamente all'interpretazione fattane fino a questo momento dalla Corte costituzionale, mettono, di fatto, la gran parte di questi contribuenti con le spalle al muro atteso che proprio la presentazione della dichiarazione di condono viene a essere qualificata come autodenuncia di un fatto avente rilevanza penale (l'evasione oggetto di condono), con il conseguente assoggettamento al termine lungo per l'accertamento fiscale, peraltro, come già detto, ora ulteriormente prorogato di un anno. L'Agenzia delle entrate, anche nel timore di poter subire un'imputazione per danno erariale dalla Corte dei conti nel caso in cui faccia scadere i termini di accertamento, ha già attivato la procedura di analisi di tutte le posizioni e le somme da recuperare potrebbero essere di circa 60 miliardi di euro per ogni anno di imposta. Tocca quindi ai contribuenti, che ben sanno di poter essere inseriti in tali liste per aver aderito al condono, preparare le più opportune strategie difensive al fine di tentare di controbattere l'imponente recupero che l'amministrazione si appresta a effettuare.

La situazione non si presenta di facile gestione atteso che, proprio in ottemperanza ad una precisa disposizione contenuta nella disciplina del condono, il contribuente che vi avesse aderito non era più tenuto a

conservare la documentazione fiscale. In sostanza, quindi, i contribuenti si vedranno costretti a subire un accertamento per l'anno 2002 senza essere nella possibilità di potersi difendere in quanto, tra l'altro, non in possesso della documentazione fiscale relativa al medesimo anno di cui si sono disfatti proprio in virtù di quanto previsto da una precisa disposizione normativa contenuta nella legge sul condono.

Ecco che, pertanto, l'unica efficace difesa possibile è rappresentata da un'azione di risarcimento danni nei confronti dello stato italiano per violazione del principio del legittimo affidamento derivante da illecito comunitario. Il principio del legittimo affidamento, di creazione giurisprudenziale, è definito come una «norma

giuridica superiore» che tutela i cittadini e le imprese degli stati membri o, addirittura, uno dei principi di carattere generale dell'Unione europea. In sostanza, esso rappresenta uno strumento interpretativo attraverso cui valutare la legittimità degli atti delle istituzioni e un mezzo di tutela dei cittadini/contribuenti per i danni cagionati dall'attività legislativa e amministrativa degli stati membri dell'Ue e dei loro apparati.

In sostanza, quindi, i contribuenti italiani che hanno aderito al condono hanno confidato che tale sanatoria fosse pienamente legittima e conforme alle norme comunitarie in materia di Iva e l'eventuale attività di accertamento subita da tali contribuenti arrecherebbe loro un danno ingiusto, danno che dovrebbe essere oggetto di risarcimento da parte dello stato.

La giurisprudenza della Corte di giustizia Ue ha chiarito che: 1) il principio in forza del

quale gli stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario a esso imputabili trova applicazione allorché l'inadempimento contestato sia riconducibile al legislatore nazionale; 2) nell'ipotesi in cui una violazione del diritto comunitario da parte di uno stato membro sia imputabile al legislatore nazionale che operi in un settore nel quale

dispone di un ampio potere discrezionale in ordine alle scelte normative, i singoli diritti lesi hanno diritto al risarcimento qualora la norma comunitaria violata sia preordinata ad attribuire loro diritti, la violazione sia manifesta e grave e ricorra un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito dai singoli; 3) il giudice nazionale non può, nell'ambito della normativa nazionale che esso

applica, subordinare il risarcimento del danno all'esistenza di una condotta dolosa o colposa dell'organo statale al quale è imputabile l'inadempimento, che si aggiunga alla violazione manifesta e grave del diritto comunitario; 4) il risarcimento, a carico degli stati membri,

dei danni da essi causati ai singoli in conseguenza delle violazioni del diritto comunitario deve essere adeguato

al danno subito. In mancanza di disposizioni comunitarie in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno stato membro stabilire i criteri che consentono di determinare l'entità del risarcimento, fermo restando che essi non possono essere meno favorevoli di quelli che riguardano reclami o azioni analoghi fondati sul diritto interno né possono in alcun caso essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il risarcimento.

Appare lampante come nel caso di specie tutti i requisiti innanzi evidenziati risultano abbondantemente riscontrabili e non è nemmeno possibile addebitare ai contribuenti italiani alcun comportamento negligente che, in qualche modo, possa farli considerare corresponsabili nella causazione del danno: essi si sono limitati a ottemperare a una previsione normativa dello stato italiano di cui confidavano della piena legittimità e, di conseguenza, vantano una situazione di legittimo affidamento che non può non trovare tutela all'interno del nostro ordinamento.

Il danno da risarcire, pertanto, non potrà che essere pari all'importo dell'accertamento che il contribuente si vedrà notificare (maggiorato di tutti gli ulteriori oneri e costi sostenuti per doversi difendere da esso) e al quale non potrà opporre una valida difesa, non conservando la documentazione fiscale relativo all'anno d'imposta accertato, in violazione dei più elementari principi costituzionali in materia. La strategia difensiva più appropriata, quindi, consiglia di procedere immediatamente con l'avvio dell'azione civile di risarcimento del danno, prima ancora dell'eventuale notifica dell'avviso di accertamento e, quindi, della realizzazione dell'eventuale danno: non solo quale forma di «tutela preventiva» ma anche al fine di evitare di far realizzare eventuali ipotesi prescizionali dell'azione risarcitoria.

Costretti all'accertamento per l'anno 2002 senza la documentazione fiscale

Danno da risarcire non potrà che essere pari all'importo dell'accertamento

Ai raggi X gli intermediari con troppi errori

Rischia fino alla cancellazione dell'abilitazione a Entrate il professionista, intermediario abilitato, che ha registrato un'alta percentuale di invii errati nelle dichiarazioni. Ma i controlli non spareranno nel mucchio. Almeno secondo le verificazioni che sono state fornite in queste settimane dall'Agenzia delle entrate ai professionisti. I controlli, infatti, avranno alle spalle un'analisi mirata su soggetti che hanno fatto emergere indici di irregolarità particolarmente elevati tali da creare disvalore nel rapporto di collaborazione con i professionisti che si pongono come intermediari tra il cittadino e l'Agenzia.

I criteri selettivi adottati per individuare gli intermediari da sottoporre a verifica avranno come obiettivo un'azione di controllo diretta esclusivamente ai soggetti più pericolosi dal punto di vista della lesione degli interessi pubblici.

Prima dell'accesso i professionisti interessati verranno avvisati con congruo anticipo sia della data sia della natura dei controlli che verranno attuati. I professionisti, generalmente, sono già a conoscenza delle incongruenze delle dichiarazioni trasmesse in quanto interessate dai «preavvisi» telematici. L'Agenzia comunque, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, dedicherà a questo aspetto un numero limitato di controlli con l'obiettivo di evitare il più possibile disagi ai professionisti.

Intanto all'Agenzia sono al lavoro per il controllo secondo le procedure articolo 36-ter dei contribuenti che si sono avvalsi anche in forma congiunta dell'assistenza fiscale dei Caf-dipendenti. Sono state messe a punto le liste delle dichiarazioni 730/2009. L'invio è limitato alle dichiarazioni per le quali non sono presenti dati relativi al coniuge e ai familiari a carico del dichiarante non rilevanti ai fini del rilascio del visto di conformità.

L'amministrazione ha chiesto ai Caf interessati di far pervenire agli uffici interessati entro il 21 ottobre 2011 la documentazione comprovante i dati dichiarati. Gli uffici si metteranno al lavoro solo una vol-

ta scaduto il termine per la presentazione e quindi dal 22 ottobre.

Le dichiarazioni viste sono segnalate agli uffici competenti per l'espletamento del controllo previsto dall'art. 36-ter del dpr. 600/73 e per la contestuale verifica della correttezza del visto di conformità rilasciato dai responsabili dell'assistenza fiscale e dai professionisti abilitati.

Gli uffici dovranno mettersi in contatto solo nel caso in cui il controllo della dichiarazione sia attivato d'iniziativa ovvero qualora il visto di conformità sia stato apposto da un soggetto che non risulti essere Responsabile assistenza fiscale del Caf (Raf).

La comunicazione di cui all'art. 26, comma 3, del dm n. 164 del 1999, deve essere inviata dall'ufficio al soggetto che ha rilasciato il visto di conformità mediante spedizione per posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta certificata. La relativa documentazione (copia della comunicazione inviata, avviso di ricevimento ecc.) deve essere conservata con gli atti relativi al controllo eseguito.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

CON

ItaliaOggi
Sette

in edicola lunedì prossimo

C'è l'ultimatum alle casse

Il ministero del lavoro scrive agli enti di previdenza dei professionisti che non hanno conti in ordine. La richiesta? Aumentare i contributi e ridurre le pensioni

Class action ferma al palo

Le azioni collettive promosse fino a oggi sono sei. Per gli studi d'affari è un'arma sputata, ma intanto insegnano ai clienti come evitarle

Cresce l'esercito degli stagisti

Il fenomeno è in costante evoluzione. Ma su 500 mila tirocinanti solo uno su dieci conquista il contratto. E ora arriva la stretta